AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

EDIZIONE 2002

PARTE I^ (NORME AMMINISTRATIVE)

ART. 1 Ente gestore dell'acquedotto e norme relative alla fornitura

L'A.C.D.A. (Azienda Cuneese Dell' Acqua) con sede in Cuneo Via Basse San Sebastiano 24, gestisce la distribuzione dell'acqua potabile, affidatagli dai Comuni con specifico contratto di servizio o nelle altre forme previste dalle vigenti Leggi e fornisce i propri servizi a rete ai richiedenti nei limiti dell'estensione e delle potenzialità degli impianti gestiti.

E' Cliente del Servizio Idrico ogni persona fisica/giuridica a beneficio della quale è operante il servizio di erogazione dell'acqua potabile per gli scopi di cui al successivo **Art. 3**

Il rapporto tra il Cliente e l'A.C.D.A. per la fornitura del servizio è disciplinato dalle norme e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e suoi allegati secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto di fornitura di acqua potabile la cui conoscenza ed osservanza sono obbligatorie per il Cliente.

ART. 2 Sistema di distribuzione dell'acqua

Il sistema di distribuzione dell'acqua potabile, che l'A.C.D.A accorda, si classificano in base alle seguenti tipologie:

- a contatore:
 consumo totalmente misurato:
- 2) <u>a misurazione calibrata forfettaria:</u>
 consumo stabilito con calcolo teorico con portate calibrate, (concedibile solo nei
 Comuni dove non è attiva la misurazione dell'acqua con contatore e in casi
 eccezionali ad esclusiva discrezione dell'A.C.D.A),
- 3) <u>a contatore per servizio antincendio:</u> impianto idranti con utilizzo esclusivo per spegnimento incendio, con posa del contatore a controllo dei prelievi non autorizzati;
- 4) a forfait (utenze temporanee):
 - deflusso libero con durata massima di due mesi consecutivi (bocca non tassata consumo non calcolato) utenza impropria con addebito definito nell'allegata **tabella** "A" punto 2 ;

ART. 3 <u>Utilizzazione e tipi d'utenza</u>

L'acqua potabile sarà utilizzata direttamente dal Cliente che si impegna a non usufruirne per usi diversi da quelli dichiarati, né a manomettere i sigilli, i misuratori e gli impianti idrici prima del contatore.

Il Cliente non può vendere a terzi l'acqua somministrata dall'A.C.D.A, né eseguire impianti, anche a carattere provvisorio, al fine di alimentare altri immobili.

Secondo l'utilizzo dell'acqua erogata la concessione si identifica in uno dei seguenti tipi d'utenza:

1° - Utenza Domestica:

a servizio delle abitazioni civili e rurali o delle utenze miste: insediamenti commerciali, artigianali e di uffici in genere con contemporanea presenza e prevalenza di abitazioni private, nonché stabilimenti carcerari e specifici casi a discrezione dell'A.C.D.A.

2° - Utenza Zootecnica:

a servizio delle aziende rurali ad indirizzo zootecnico (Legge di conversione del 24.04.1989 n. 144, art. 9), concedibile esclusivamente per attività di allevamento animali esercitata in locali muniti di presa propria.

3° - Utenza Normale:

a servizio esclusivo delle attività artigianali, commerciali ed industriali, istituzioni private e similari, uffici pubblici e privati,

4° - <u>Utenza mista (normale/domestica):</u>

a servizio dell'artigianato, del commercio e dell'industria (attività prevalente) con annessi max n° 2 alloggi, concedibile eccezionalmente, ad insindacabile giudizio dell'A.C.D.A, nei casi in cui sia accertata l'impossibilità, tecnica e strutturale, di scissione dei due utilizzi.

5° - Utenza Servizi:

a servizio delle istituzioni di interesse pubblico come: scuole, asili, ospedali, collegi, campeggi, mercati, zone sportive aperte al pubblico, cimiteri, VV.FF., enti religiosi e comunità private che svolgano attività sociali non a scopo di lucro.

6° - Utenza Provvisoria:

a servizio dei cantieri edili per costruzioni e ristrutturazioni immobili: erogazione a contatore con scadenza triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni con pagamento del contributo previsto.

7° - <u>Utenze Pubbliche Speciali</u>:

a servizio di altri Comuni e/o Enti pubblici territoriali, previa approvazione dell'A.C.D.A ed alle condizioni previste da apposita Convenzione.

8° - Utenze servizi a bocca tassata (lenti idrometriche):

erogazione d'acqua concessa esclusivamente a Enti pubblici per alimentazione a getto continuo delle fontane pubbliche.

9° - Utenze normali a bocca tassata (lenti idrometriche):

erogazione d'acqua concessa esclusivamente per utilizzo a getto continuo ad Enti di servizio pubblico a discrezione dell'A.C.D.A.

10° - Idranti:

ad uso esclusivo di antincendio a consumo controllato, concessione regolata dagli artt. 33-34

del presente Regolamento.

11° Utenze particolari:

a servizio di utenti che fruiscono di particolari condizioni pregresse stipulate con l'amministrazione Comunale del Comune di ubicazione della presa

12° Utenze definitive a misurazione calcolata (senza contatore)

a servizio delle utenze private Domestiche, Artigianali, Zootecniche e Servizi, concedibili esclusivamente nei Comuni dove non sia attiva la misurazione dell'acqua con contatore

13° <u>Utenze definitive a rubinetto (senza contatore)</u>

a servizio delle utenze private Domestiche, Artigianali, Zootecniche e Servizi, concedibili esclusivamente nei Comuni dove sono previste le "tariffe a rubinetto" considerando rubinetto ogni locale ove esista l'erogazione dell'acqua.

14° - Utenze temporanee forfait:

- ad uso igienico in occasione di manifestazioni, sagre o eventi folcloristici, ecc. (previa presentazione domanda da parte dei soggetti interessati) e per usi di breve durata (non superiore a 10 gg.) in edilizia per demolizione fabbricati;
- concedibile a titolare di utenza che abbia necessità di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli previsti nella contratto di concessione (lavori edili di breve durata come ristrutturazioni di edifici già dotati del servizio idropotabile), con prelievo dal contatore esistente per una durata massima di dodici mesi.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere regolarizzato anticipatamente.

L'uso dell'acqua potabile per il consumo domestico è prioritario rispetto agli altri utilizzi. Gli altri usi sono sempre ammessi quando la risorsa idrica è sufficiente e a condizione che non sia compromessa la qualità dell'acqua per il consumo umano.

ART. 4 Domanda di concessione della fornitura

La concessione della fornitura dell'acqua potabile viene accordata alle persone fisiche o giuridiche agli Enti Pubblici e Privati che presentano richiesta all'A.C.D.A presso gli sportelli ovvero mediante richiesta telefonica o telematica.

La domanda compilata su apposito modulo e redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà risultare completa in ogni sua parte e firmata dal richiedente, che provvederà altresì ad indicare l'uso per cui l'acqua viene richiesta.

- La domanda dovrà contenere inoltre:
- composizione della nuova utenza:
 per edifici ad uso civile: numero e tipologia delle unità immobiliari da servire,
 per gli altri usi: le caratteristiche della fornitura e qualsiasi altra informazione necessaria a definire l'intervento.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto di mappa catastale con riportata l'esatta ubicazione del fabbricato per cui si richiede l'utenza.

L'ACDA si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ogni e qualsiasi ulteriore informazione occorrente per la migliore esecuzione dell'allacciamento.

Le domande a cui non seguirà la stipulazione del contratto entro i successivi dodici mesi dalla loro presentazione verranno annullate d'ufficio.

I moduli sono forniti da ACDA e disponibili nelle sedi Aziendali, presso le sedi municipali dei Comuni associati e sul sito Internet dell'Azienda (www.acda.it).

ART. 5 Riserve di inaccoglibilità della domanda di contrazione dell'utenza.

L'A.C.D.A ha facoltà di non accogliere la domanda di allacciamento qualora la nuova utenza:

- sia ubicata in zona sprovvista di rete di distribuzione principale o secondaria;
- abbia come oggetto l'erogazione d'acqua a fini diversi da quelli igienici o antincendio, salvo quanto previsto per le Utenze temporanee a forfait e provvisorie;
- riguardi fondi o insediamenti nei quali sussistano irregolarità edilizie, o nei quali si svolgano attività sprovviste delle necessarie autorizzazioni all'esercizio, o che siano comunque pericolose sotto il profilo igienico.

ART. 6 Stipulazione contratto per la fornitura di acqua potabile ed oneri a carico dell'utenza.

Il rapporto di fornitura si intende perfezionato con la firma del contratto da parte del Cliente o dal suo legale rappresentante ed il pagamento delle spese di impianto.

Con la firma del contratto il Cliente dichiara di accettare ed ottemperare senza riserva alcuna ed a tutte le norme e condizioni dettate dal presente Regolamento.

Tutte le spese relative all'attivazione sono a carico del Cliente stesso e precisamente:

- a) <u>amministrative:</u>
 - bolli su atti e quant'altro di tasse presenti e future applicabili;
- b) <u>di impianto:</u>

pagamento spese di allacciamento nella misura risultante nell'allegata tabella "A" punti 1, 2, 3, 4

Il conferimento dei dati personali è essenziale per l'identificazione del contraente e per la stessa stipulazione del contratto di concessione acqua potabile e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante e pertanto l'A.C.D.A si impegna affinché i dati personali siano resi accessibili solo agli operatori dell'Ente nell'esercizio delle diverse attività aziendali impedendo accessi o trattamenti non consentiti (Legge 31 dicembre 1996 n. 675 art. 10)

ART. 7 Anticipo sui consumi

L' A.C.D.A. può richiedere ai Clienti di versare un anticipo infruttifero sulla fornitura idropotabile il cui ammontare è fissato nell'allegata <u>tabella "A" punto 9) b</u> . L'importo dovuto è conguagliato con eventuali depositi cauzionali corrisposti all'atto della sottoscrizione del contratto.

In caso di insolvenza del cliente, l'A.C.D.A. incamera tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge.

L'anticipo su fornitura viene rimborsato alla cessazione del contratto, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma.

ART. 8 Titolarità del contratto di fornitura

Il contratto di fornitura di acqua potabile sarà intestato al Proprietario dello stabile per cui si richiede la fornitura. Sono riconosciuti validi i rapporti successivi (indirizzi di esazione, reclami ecc.) con affittuari, gestori, ecc..

Il contratto potrà essere intestato al fruitore del servizio esclusivamente per motivi fiscalicontabili, a condizione che la stessa sia sottoscritta dal Proprietario, il quale rimane l'unico responsabile dell'eventuale mancato pagamento delle fatture emesse.

In questi casi il proprietario risponderà in solido per le responsabilità conseguenti alle irregolari utilizzazioni dell'utenza ed all'inosservanza del presente Regolamento.

ART. 9
<u>Durata delle concessioni</u>

Tutte le utenze (art. 3), ad esclusione di quelle temporanee, hanno durata illimitata salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del successivo art. 10.

L'utenza di cui al **punto 6** (provvisoria) del succitato **art. 3** ha durata massima di anni tre; dopo tale periodo decade e per essere riproposta dovrà essere avanzata nuova domanda e stipulato un nuovo contratto. Non sarà modificata la scadenza triennale, nel caso in cui il contratto sia stato volturato.

Ciascuna delle utenze di cui al **punto 7, dell'art. 3** (Utenze Pubbliche Speciali), ha durata corrispondente a quella prevista dalla relativa Convenzione stipulata fra l'A.C.D.A. e il Richiedente.

Le concessioni temporanee a forfait, di cui al successivo **art. 32** saranno concordate di volta in volta con l'A.C.D.A. e potranno essere concesse, contro addebito anticipato dei relativi contributi, qualora non siano di pregiudizio alla rete distributiva.

ART. 10 Cessazione dell'utenza

Le utenze possono cessare per avvenuta disdetta da parte del titolare d'utenza o persona avente facoltà. Il Cliente pagherà il corrispettivo fisso fino alla data di cessazione e l'equivalente dei consumi registrati fino alla rimozione del contatore, il quale verrà rimosso entro 7 giorni successivi alla richiesta scritta; se entro tale termine la rimozione sarà impedita dal Cliente, l'A.C.D.A. addebiterà con separata fatturazione il consumo registrato dalla lettura riportata sulla bolletta inerente la cessazione alla massima tariffa prevista nel Comune di competenza.

Sarà comunque disdettata d'Ufficio l'utenza il cui titolare sia dichiarato ufficialmente fallito e non venga presentata formale richiesta da parte del Curatore Fallimentare o da persona giuridicamente responsabile di mantenere attiva l'utenza, assumendosi conseguentemente la responsabilità dei relativi futuri pagamenti.

Saranno ritenute automaticamente disdettate quelle utenze che per almeno due semestri non abbiano regolarmente pagato l'importo fatturato entro i termini di scadenza della fattura.

La riattivazione dell'utenza, a seguito delle cessazioni di cui sopra, comporterà il pagamento di quanto previsto, nell'allegata **tabella "A" punti 1, 3**, per le nuove utenze.

ART. 11 Subentro di Cliente

Il passaggio di proprietà dell'immobile deve essere notificato immediatamente dal titolare dell'utenza all'A.C.D.A. o comunque entro due mesi dal fatto, sottoscrivendo il nuovo contratto di fornitura.

In difetto di ciò e in mancanza di disdetta, l'Cliente intestatario del contratto (precedente proprietario) resta unico responsabile nei confronti dell'A.C.D.A. e dei terzi, rispondendo per ogni implicazione sia di carattere civile che penale; egli rimane altresì direttamente responsabile del pagamento dei consumi di acqua da parte di eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il proprio contratto.

L'A.C.D.A. non potrà accogliere la domanda di subentro, nel caso venga a conoscenza di comprovate situazioni di occupazione abusiva o di impianti con situazione di pericolo.

ART. 12 Decesso del titolare del contratto

In caso di morte del titolare del rapporto di fornitura, i suoi eredi od aventi causa sono responsabili, in base alle vigenti disposizioni di legge, verso l'A.C.D.A. di tutte le somme dovute da parte del Cliente deceduto, rispondendo per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

Questi sono inoltre tenuti ad avvisare l'A.C.D.A. dell'avvenuto decesso ed a provvedere eventualmente alla voltura del contratto esistente ovvero alla risoluzione del rapporto mediante disdetta del medesimo.

ART. 13 Modifiche anagrafiche, domiciliari, ecc.

Ogni modifica anagrafica del titolare del contratto quindi ogni variazione di domicilio o residenza deve essere immediatamente notificata all'A.C.D.A. per gli opportuni aggiornamenti.

ART. 14 Aggiornamento della consistenza contrattuale

A seguito di intervenuta modifica strutturale del fabbricato, sarà possibile aggiornare l'utenza con l'emissione di nuovo contratto, previa presentazione di domanda nella quale deve essere dichiarata la variazione immobiliare debitamente autorizzata con provvedimenti urbanistici, oltre al pagamento dei diritti e/o contributi se dovuti.

Si intendono modifiche strutturali quelle variazioni che comportino, per l'utenza domestica o normale, una riduzione o aumento del minimo contrattuale (quota fissa) e per le utenze idranti la variazione del diametro di presa.

ART. 15 Revisione periodica d'ufficio

L'A.C.D.A può procedere, in qualsiasi momento, al controllo d'ufficio della consistenza dell'utenza, durante tutto il periodo di durata del contratto.

Riscontrando discordanze a danno dell'Azienda, si procederà d'ufficio alla revisione contrattuale, con emissione di nuovo contratto e addebito dei conseguenti oneri o indennizzi a carico del Cliente.

L'A.C.D.A. provvederà altresì a variare d'ufficio la tipologia dell'utenza o consistenza contrattuale, nel caso in cui si accerti la sua non conformità e/o quando i motivi risalgano a situazioni pregresse nei Comuni di nuovo ingresso in Azienda.

ART. 16 Fondo per le perdite occulte

Il Cliente può aderire al "Fondo di Garanzia", istituito a copertura delle perdite occulte di acqua potabile (superiori al 100% della media dei consumi dell'ultimo anno) dovute alla rottura dell'impianto di distribuzione a valle del contatore e quindi all'interno della proprietà privata del Cliente stesso, con riserva dell' A.C.D.A. di verificarne le congruità tecniche.

L'adesione al fondo comporta il versamento di una quota annuale riferita al tipo di consumo nonché al diametro del contatore stabilita nell'allegata **tabella "A" punto 9) a**.

In caso di mancata adesione al "Fondo di Garanzia", i maggiori consumi idrici causati da eventuali perdite saranno in ogni caso integralmente fatturati.

Le tariffe relative ai servizi di fognatura e depurazione verranno invece applicato sul consumo medio degli ultimi tre anni maggiorato del 50 %.

Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal succitato Fondo dandone semplice comunicazione scritta all'A.C.D.A.

Il funzionamento del Fondo è definito con un apposito regolamento.

ART. 17
Corrispettivi – Minimi contrattuali – Quote fisse

Per ogni erogazione a contatore o a misurazione calcolata (lenti idrometriche o concessioni senza contatore) viene fissato in contratto un consumo minimo impegnato o corrispettivo fisso, da pagare anche se non viene rilevato alcun consumo. Tale minimo contrattuale o corrispettivo fisso (semestrale o annuale) è determinato dal tipo di utilizzazione per la quale la derivazione è concessa.

I minimi concessi saranno considerati come minimi contrattuali per ciascun periodo e come tali comunque fatturati. Non si farà luogo a riduzione per consumi reali inferiori al minimo contrattuale concesso, né si procederà a compensazioni fra i vari periodi.

Per ogni tipologia di utenza, fino al mutare delle disposizioni legislative, valgono i minimi e le articolazioni tariffarie definite in accordo con l'Amministrazione del Comune gestito.

I minimi di cui ai precedenti commi, saranno adeguati alle normative previste dalle disposizioni Ministeriali sulle tariffe.

ART. 18 Corrispettivi per il servizio di fornitura: quota fissa, nolo contatore e consumi

Il prezzo del servizio di fornitura e relative variazioni è stabilito secondo disposizioni di Legge ed è formato dal corrispettivo contrattuale diversificato per tipo di utenza: minimo o quota fissa e nolo contatore.

Il corrispettivo contrattuale, decorrente dal giorno di stipulazione della contratto di concessione, è dovuto obbligatoriamente indipendentemente dai consumi ed è calcolato proporzionalmente al periodo effettivo di fatturazione. La quantità d'acqua consumata in eccedenza ai minimi contrattuali, sarà fatturata secondo i vari scaglioni di consumo applicando le tariffe in vigore in ciascun Comune, come definite da apposita Deliberazione dell'Amministrazione Comunale interessata.

Il nolo/quota fissa è dovuto per ogni utenza a contatore ed è stabilito nei modi previsti nella **tabella "tariffe"** del Comune di appartenenza; esso comprende, oltre al corrispettivo di affitto, la manutenzione ordinaria del contatore e il suo perimento. La fatturazione dello stesso viene rapportata al periodo di fatturazione di ciascun Cliente.

Il contatore viene fornito esclusivamente dall'A.C.D.A., il rischio del suo danneggiamento per cause imputabili a colpa o dolo del Cliente (rotture procurate, gelo, ecc..), non è compreso nel corrispettivo del nolo ma è regolato dal successivo **art. 23** del presente Regolamento e nell'allegata **tabella "A" punto 5**.

Per le concessioni antincendio l'A.C.D.A. impone inderogabilmente, su tutto il territorio gestito, l'installazione del contatore; tali utenze sono regolate dalle norme tecniche di cui ai successivi **art. 33-34**.

ART. 19 Altri corrispettivi

Contestualmente a quanto previsto nel precedente **articolo 18**, potranno essere inseriti in bolletta altri importi accessori, quali: corrispettivi per prestazioni e servizi forniti dall'Ente,

rimborsi spese, quote per morosità, indennizzi, IVA e quant'altro specificato nell'allegata tabella "A" punti 5, 6.

ART. 20 Corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione

Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura la fatturazione del servizio idrico comprenderà anche i corrispettivi inerenti al servizio di fognatura e depurazione in base alla legislazione vigente.

ART. 21 Fatturazione

La periodicità della fatturazione è di norma semestrale o annuale sulla base dei consumi rilevati o stabiliti forfettariamente, dei minimi contrattuali di ogni periodo e sulla base di metodologie, prezzi e noli in vigore al momento della sua emissione, con possibilità di addebito di consumi su base storica. L'A.C.D.A. potrà modificare tale periodicità di fatturazione nel corso del rapporto di fornitura.

Qualora il Cliente ritenga che la fatturazione sia stata errata lo stesso potrà inoltrare apposito ricorso all'A.C.D.A..

In caso di ricorso l'importo fatturato dovrà essere comunque interamente versato, secondo i criteri previsti dal successivo art. 22.

Qualora le motivazioni del ricorso siano riconosciute valide l'A.C.D.A. procederà al conguaglio nella fatturazione successiva.

ART. 22 <u>Modalità Pagamenti – Morosità</u>

Gli importi dovuti dal Cliente devono essere corrisposti all'A.C.D.A. secondo le seguenti modalità:

- a) i corrispettivi fissi ed i consumi di acqua potabile devono essere pagati esclusivamente, tramite bolletta appositamente emessa dall'A.C.D.A. secondo le disposizioni dettate nella fattura stessa:
- b) le spese per la costruzione del nuovo allacciamento, saranno corrisposti mediante emissione di fattura contestualmente alla stipulazione della contratto con pagamento della stessa entro 8 gg. data fattura, in difetto non saranno eseguiti i lavori di allacciamento;
- c) gli importi dovuti in riferimento alle utenze forfetarie temporanee e ad indennizzi per danneggiamento condutture dovranno essere pagati mediante fattura emessa dall'A.C.D.A..
- d) ogni altro onere inerente l'utenza è ordinariamente addebitato in bolletta.

La bolletta reca indicata la data di scadenza che costituisce il termine entro il quale il Cliente deve effettuare il saldo dell'intero importo.

In caso di pagamento oltre la scadenza, si applicherà una maggiorazione pari al 5% dell'importo dovuto qualora il saldo della bolletta avvenga entro i primi gg. 30 dalla data di

scadenza, ovvero pari al 10% dell'importo, ove il ritardo nel pagamento superi tale termine; tale somma verrà addebitata con la fatturazione successiva.

Permanendo lo stato di morosità per oltre 60 gg. dopo la data di scadenza, l'A.C.D.A. notificherà formalmente al Cliente un ulteriore termine di 15 gg., trascorso il quale l'erogazione dell'acqua verrà sospesa senza che il Cliente possa lamentare pregiudizio alcuno e restando ferme tutte le obbligazioni contrattuali. Il Cliente è tenuto inoltre a rimborsare le spese di interruzione e di ripristino dell'erogazione sopportate dall'A.C.D.A. Per tale sospensione del servizio verrà addebitata la somma prevista nell'allegata <u>tabella "A" punto 8</u>, quale rimborso spese.

Nel caso di pagamenti effettuati tramite addebito automatico in conto corrente (RID) non andati a buon fine, saranno addebitate sulla fatturazione successiva le spese bancarie e postali conseguenti sostenute dall'A.C.D.A.

ART. 23 Abusi o negligenze dell'Utente - Facoltà di utilizzo dell'acqua

L'A.C.D.A. avrà facoltà di addebitare, senza pregiudizio delle relative azioni giudiziarie, gli indennizzi previsti nell'allegata **tabella "A" punti 7, 8**, qualora il Cliente:

- a) guasti o anche per difetto di diligenza non impedisca che siano danneggiati il contatore (rottura a causa del gelo) o le sue piombature, siano rotti i sigilli di eventuali altre apparecchiature (saracinesche ecc.), si apportino modifiche in qualunque modo sugli apparecchi di conduttura prima del contatore stesso senza il consenso dell'A.C.D.A.;
- b) lasci innestare prese d'acqua a favore di terzi sulle diramazioni interne dello stabile in cui l'erogazione viene concessa;
- c) adoperi acqua in usi e modi dal contratto non consentiti, salvo il disposto dell'art. 32.

Il Cliente non potrà pertanto né vendere, né fornire acqua potabile ad altri per qualsiasi motivo, fatta eccezione per i proprietari di stabili verso i loro inquilini.

Tutte le utenze dell'Acquedotto o del sistema fognario e depurativo che non risultassero a ruolo per omessa denuncia da parte dell'utilizzatore, saranno iscritte d'ufficio nei ruoli e si applicherà quanto previsto nel precedente **art. 3** con la maggiorazione del 50% dei contributi di allacciamento.

Per il pagamento del pregresso non fatturato, l'A.C.D.A. e il Cliente potranno stipulare un accordo bonario a sanatoria, in mancanza del quale, l'A.C.D.A. potrà attivare le procedure per la riscossione coattiva e/o interrompere l'erogazione.

PARTE II^ (NORME TECNICHE)

ART. 24

Individuazione del punto di erogazione e limite di proprietà degli impianti Loro manutenzione

La somministrazione di acqua potabile è effettuata nei limiti di disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e delle condizioni tecniche degli impianti.

L'allacciamento è la parte di impianto dell'A.C.D.A. compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna, costituito da materiali (tubature, giunti, raccordi ed apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio.

Per tutti gli allacciamenti costruiti dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e per quelli esistenti dove il contatore sia installato in nicchia o botola sul confine di proprietà (suolo pubblico/privato), il limite della pertinenza degli impianti privati è individuato dalla flangia/raccordo di uscita dal contatore, a valle del quale ha inizio la derivazione del Cliente.

Per gli allacciamenti realizzati precedentemente, il limite della pertinenza degli impianti privati è individuato:

dalla flangia/raccordo di uscita della saracinesca/rubinetto di presa (botolino di presa), a valle del quale ha inizio la derivazione del Cliente;

ove non sia installato il botolino di presa il limite di proprietà è stabilito a partire dallo stacco della derivazione privata dalla rete distributrice pubblica;

Per le utenze con diametro interno uguale o superiore ai 40 mm il limite di proprietà è definito dalla flangia di uscita della saracinesca di stacco dalla rete principale.

Ove non sia possibile installare il contatore in nicchia o botola su confine di proprietà il limite della pertinenza degli impianti privati è definito dalla flangia di uscita della saracinesca/rubinetto di presa (botolino di presa) posto su suolo pubblico.

L' A.C.D.A. consente a tutti gli utenti/clienti di adeguare gli impianti alle nuove regole pagando un diritto fisso previsto nell'allegata **tabella "A" punto 8**.

La manutenzione degli impianti privati è a totale carico dei rispettivi proprietari.

Qualora il Cliente non provveda con sollecitudine alla riparazione di una perdita venutasi a creare su tubazioni o impianti di competenza privata, posti prima del contatore o di una saracinesca di chiusura, l'A.C.D.A. si riserva la facoltà di eseguire la riparazione e, ove necessario, lo spostamento del contatore su suolo pubblico addebitando al Cliente il diritto fisso previsto nell'allegata <u>tabella "A" punto 8</u> e le spese di ripristino della pavimentazione stradale.

L'onere di mantenere il botolino di presa in perfetto stato (visibile, accessibile, a raso strada ed integro in tutte le sue parti) è a carico dell'utenza, la quale risponde di eventuali danneggiamenti causati a terzi ed è tenuta al suo ripristino eventuale.

In caso di cattiva manutenzione, perdite d'acqua o botolino coperto, l'A.C.D.A. potrà sostituirsi al Cliente nella manutenzione con addebito delle spese sostenute, secondo quanto contemplato nell'allegata <u>tabella "A" punto 6</u>.

ART. 25 Esecuzione dell'allacciamento - Modalità ed oneri

Le opere idrauliche e relative provviste occorrenti per eventuali nuove derivazioni private, manutenzione e/o ristrutturazione delle vecchie, siano esse su suolo pubblico o non, e la costruzione degli impianti fino a valle del contatore, sono eseguiti esclusivamente dall' A.C.D.A..

L' A.C.D.A., su richiesta, provvederà anche all'esecuzione degli scavi, dei ripristini stradali ed alla eventuale fornitura dei pozzetti: gli oneri relativi, desunti dalla <u>tabella "A" punto 3</u>, sono stabiliti in fase di sopralluogo e comunicati al Cliente che dovrà provvedere al pagamento anticipato prima dell'inizio lavori.

In particolare ogni allacciamento dovrà essere munito, oltre al contatore (fornito dall'A.C.D.A.), di un giunto dielettrico (da prevedersi esclusivamente nel caso di allacciamenti costruiti con tubi in materiale metallico), di una saracinesca di intercettazione e una valvola di non ritorno da porsi immediatamente a valle del contatore.

Per le utenze "Idranti", è obbligatorio, oltre al contatore (fornito dall'A.C.D.A), l'installazione di una valvola disconnettrice posizionata immediatamente a valle dello stesso, con diametro pari alla presa concessa (max DN 50).

Nel tratto compreso tra il botolino di presa ovvero dalla derivazione della condotta principale e il contatore, la tubazione sarà diretta, non dovrà avere alcuno stacco laterale né si potranno installare valvole o apparecchiature in genere.

Dove non esiste il botolino di presa, sarà possibile installare una saracinesca di chiusura prima del contatore, la quale sarà mantenuta aperta e piombata dall'A.C.D.A.

Tutte queste apparecchiature idrauliche devono essere rese facilmente sostituibili mediante idonei giunti di raccordo.

Il diametro minimo interno ammesso per la tubazione di collegamento, dal botolino di presa al contatore, è fissato in pollici 1" (DN. 25) ed il tracciato planimetrico della tubazione stessa dovrà essere, per quanto possibile, rettilineo.

Ai fini della normalizzazione degli impianti si fa esplicito richiamo agli schemi tecnici contenuti nell'allegata **tabella "B"** Schemi Tecnici.

Prima dell'erogazione dell'acqua, il nuovo allacciamento dovrà essere sottoposto a collaudo e disinfezione: nel caso di costruzione diretta da parte dell'A.C.D.A. tali operazioni verranno effettuate dall'Azienda, diversamente tale compito sarà di competenza del Cliente.

In difetto l'A.C.D.A potrà munire il botolino di presa di sigillo di chiusura. La rottura non autorizzata del sigillo comporterà l'addebito al Cliente della penale prevista nell'allegata **tabella "A" punto 8**.

L'avvio della fornitura dell'acqua potabile è subordinata alla completa e corretta esecuzione dei lavori.

ART. 26 Consegna delle opere all'A.C.D.A. - Utilizzo condotte private

Dietro espressa richiesta dell'A.C.D.A. e senza ulteriori formalità, tutte le opere a monte del botolino di presa eseguite dal Cliente (collegamento derivazione privata), passano di proprietà dell'Azienda che da quel momento se ne assume la completa manutenzione.

In caso di grave emergenza idrica (rottura condotte acquedotto, tubature gelate, ecc.) per consentire di erogare provvisoriamente l'acqua alle utenze interessate, l'A.C.D.A. ha facoltà di collegare altre utenze, in via provvisoria, a tubazioni private servite dallo stesso acquedotto. Ogni Cliente si impegna a garantire l'accesso ai tecnici A.C.D.A. per tali operazioni ed a consentire la stesa di tubazioni provvisorie sui propri terreni secondo il tracciato meno invasivo.

ART. 27 Prescrizioni e divieti

E' vietato al Concessionario collegare direttamente le diramazioni private con apparecchi e tubazioni industriali o civili contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile o mista a sostanze estranee (impianti di riscaldamento a vaso chiuso con gruppo di carico automatico, lavatrici industriali, ecc..), senza interposizione di idonee valvole disconnettrici con diametro adeguato, prescritte dall'A.C.D.A.

Il Cliente dovrà dare comunicazione dell'avvenuta installazione della valvola di disconnessione all'A.C.D.A, la quale, previo sopralluogo, ne autorizzerà il collegamento e rilascerà opportuno nulla osta.

E' vietato altresì collegare direttamente autoclavi, per il mantenimento in pressione della rete interna dell'utenza, senza l'interposizione di una vasca con rubinetto a galleggiante.

Per evitare eventuali inversioni di flusso, con ritorno nella rete acquedotto di acqua non controllata, è tassativamente vietato immettere direttamente nell'impianto privato, alimentato dall'acquedotto, acqua prelevata da pozzi, vasche ecc.., senza l'interposizione, immediatamente dopo il contatore, di una valvola disconnettrice con a valle una valvola di non ritorno.

Con la sottoscrizione del contratto il Cliente si impegna a consentire ai Tecnici dell'A.C.D.A l'accesso

per qualsiasi verifica delle condotte, delle apparecchiature idrauliche sopradescritte e del contatore.

In caso di rifiuto l'A.C.D.A avrà facoltà di sospendere, in modo cautelativo, l'erogazione dell'acqua, senza che per tale provvedimento il Cliente cessi di essere vincolato dagli obblighi contrattuali.

Art. 28 Misurazione e Limiti nelle concessioni di utenza

La misurazione dei volumi erogati al Cliente si effettua, di regola, mediante contatori rispondenti ai requisiti di cui al D.P.R. n° 854 del 23.08.1982, recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33.

Nei Comuni dove non è ancora stata attivata una misurazione del volume erogato con contatori, la misura viene stimata con calcolo teorico mediante bocca tassata. A tali utenze rimane comunque l'obbligo dell'installazione delle apparecchiature di cui agli **articoli 25 e 27**.

L'utenza è individuata dalla via, dal numero civico oltreché dal nome del condominio, del proprietario, ecc.; potrà essere concesso un contatore per accesso, scala o numero civico. I fabbricati dotati di più scale di accesso, a richiesta, potranno fruire di un unico contatore generale. Più fabbricati dotati di un unico impianto di autoclave dovranno anch'essi fruire di un unico contatore.

Fermo quanto sopra disposto, qualora l'utenza serva più unità immobiliari, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera c), della Legge 05.01.1994, n. 36 (Legge Galli), la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura ed a spese del Cliente mediante posa in opera, a valle del contatore generale e raggruppati in unico vano, di appositi contatori per ciascuna unità immobiliare. Essi debbono rispondere ai requisiti di cui al D.P.R. n° 854 del 23.09.1982, rimanendo comunque inteso che fanno parte degli impianti privati così come descritti dall'art. 24.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 47 del 04.03.1996, l'A.C.D.A indica la singola unità immobiliare quale unità di riferimento per la ripartizione interna dei consumi.

Per le utenze che si siano adeguate alle prescrizioni dei precedenti due commi, su richiesta dell'utente/cliente e dietro corresponsione del contributo per rimborso spese da addebitarsi in bolletta nella misura prevista nell'allegata <u>tabella "A" punto 5) b</u>, l'A.C.D.A provvede alla lettura dei contatori delle singole unità immobiliari ed all'invio al Cliente del riparto della spesa in proporzione ai rispettivi consumi. L'effettuazione di tale servizio è subordinata al perfetto funzionamento di tutti i contatori privati, essa sarà pertanto sospesa in qualunque caso di anomalia non immediatamente ovviata dal Cliente dopo segnalazione da parte dell'A.C.D.A.

Nelle zone dove la pressione in rete, per motivi altimetrici, non sia sufficiente ad alimentare i piani alti degli edifici, l'A.C.D.A è tenuta a darne informazione al Cliente il quale dovrà provvedere in proprio, mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni di cui **all'art. 27**.

Nelle località in cui la pressione massima superi i 50 m. di colonna d'acqua, il Cliente opportunamente informato, dovrà installare a valle del contatore un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la pressione nell'impianto interno entro i normali valori sopportati dalle apparecchiature domestiche.

ART. 29
Ubicazione del contatore

Il contatore verrà collocato nel luogo indicato dal Tecnico dell'Acquedotto all'atto del sopralluogo preventivo, sarà collegato all'impianto interno predisposto dal Cliente il quale dovrà poi mettere in atto tutte le cautele necessarie per garantirlo dal gelo e dalle manomissioni. Usualmente il contatore verrà alloggiato in contenitore fuori terra (con costruzione a carico del Cliente), murato, posti sul filo recinzione con apertura dello sportello accessibile dall'esterno, provvisto di chiave quadra unificata e posto ad una altezza minima di 30 cm. dal piano campagna.

Per i condomini, sarà possibile l'installazione in cassette con sportello chiuso a chiave quadra unificata con apertura nell'ingresso (vano scala). Nel caso di utenze riferite a condomini a più scale, i contatori, relativi alle varie scale, potranno essere siti in unico vano presso la scala più vicina al punto di presa.

Il contatore dovrà essere accessibile e leggibile. In particolare se ne prescrive la posa il più vicino possibile allo stacco dalla tubazione principale e comunque non oltre i m. 20 da esso, salvo eccezioni concedibili per più utenze con contatori accorpati in un unico sito, comunque a discrezione e nell'interesse dell'A.C.D.A.

In casi eccezionali (impossibilità di installare il contenitore seminterrato, proprietà lontane dal punto di presa, ecc.), comunque sempre ad insindacabile discrezione dell'A.C.D.A., può essere concessa l'installazione del contatore in botola interrata secondo prescrizioni tecniche standardizzate.

Gli impianti ad uno o più contatori, le derivazioni ed i contenitori dovranno essere costruiti in conformità agli schemi tecnici allegati in appendice al presente Regolamento, <u>tabella</u> "B" Schemi Tecnici

Nel caso di più contatori, accorpati in unica nicchia, non potrà esserne autorizzato lo spostamento di alcuno di essi.

L'A.C.D.A si riserva la facoltà di non concedere o sospendere l'erogazione dell'acqua alle utenze che non osservano le prescrizioni tecniche e/o non adeguano le proprie strutture nei tempi previsti dall'**Art. 38** del presente Regolamento.

L'accettazione da parte dell'A.C.D.A. delle strutture di alloggiamento dei contatori non esime il Cliente dalle sue responsabilità in merito alla conservazione del contatore stesso.

ART. 30 Collaudo contatore - Sostituzione - Rottura sigilli

Il Cliente può richiedere in qualunque momento e per motivate esigenze, il collaudo tecnico del contatore facendone richiesta all'Azienda. Se a seguito del collaudo si riscontra un errore nelle registrazioni del misuratore contenuto entro i limiti del ±5%, le spese di verifica ed intervento sono addebitate al Cliente. Nel caso invece venga accertata una registrazione superiore al +5%, l'Azienda procederà alla rettifica d'ufficio in diminuzione sull'ultima fatturazione, provvedendo alla sostituzione del contatore senza alcun addebito all'utenza.

Sarà parimenti sostituito d'ufficio e senza addebito quel contatore che a parere dell'A.C.D.A non dia più le necessarie garanzie tecnico/funzionali di corretta registrazione.

Il contatore è posto in opera con appositi sigilli la cui rottura e/o manomissione comporta l'addebito al Cliente di una penale prevista nell'allegata <u>tabella "A" punto 8</u>.

ART. 31 <u>Limitazione nella concessione delle prese</u>

Ogni utenza di norma avrà la propria presa; per esigenze particolari e ove ricorra l'interesse dell'A.C.D.A, si potrà concedere un'unica presa per più utenze; in questo caso il costo dell'allacciamento per ciascuna Utenza è pari al 60% dell'importo previsto nell'allegata tabella "A" punto 3.

ART. 32 Erogazioni a bocca libera – Utenze temporanee a forfait

Possono essere concesse erogazioni a deflusso libero senza misurazione del consumo per le utenze temporanee a forfait (Circhi, Luna Park, ecc.). Lo stesso tipo di allacciamento potrà concedersi ad Imprese od a privati per l'attuazione di lavori di brevissima durata (massimo 10 gg.) per demolizioni.

Qualora il richiedente abbia necessità di utilizzare l'acqua per lavori edili di breve durata (ristrutturazioni di edifici già dotati del servizio di acqua potabile), sarà possibile autorizzare detto utilizzo, con prelievo da contatore esistente, per una durata massima di dodici mesi.

Gli oneri dovuti, dalle utenze previste in questo articolo, sono regolati nell'allegata **tabella "A" punto 2**.

Modalità esecutive impianti antincendio - Oneri

Gli allacciamenti per impianti antincendio, se compatibili con la rete di distribuzione a cui si devono collegare, vengono concessi ed eseguiti dall'A.C.D.A. e non possono essere in alcun modo destinati ad utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi; i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione dei sistemi antincendio.

La rete antincendio dovrà essere indipendente da quella di distribuzione dell'acqua per usi igienici e sarà provvista di un contatore di diametro non superiore a 50 mm., fornito dall'A.C.D.A. A valle del contatore dovrà essere installata, a cura e spese del Cliente, una valvola disconnettrice di diametro adeguato alla potenzialità dell'impianto antincendio, come indicato nell'allegata <u>tabella "B"</u> Schemi Tecnici.

Tali apparecchiature idrauliche verranno collocate in apposita botola la cui ubicazione dovrà essere concordata ed autorizzata dai Tecnici dell'A.C.D.A. in sede di sopralluogo ed eseguita a cura del Cliente.

Gli oneri dovuti, dalle utenze previste in questo articolo, sono regolati nell'allegata **tabella "A" punto 3**.

ART. 34 Impianto antincendio - Prelievo d'acqua - Canone - Penale

Il Cliente è autorizzato all'utilizzo dell'impianto solamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni di spegnimento. Quando sia fatto uso di una bocca antincendio il Cliente deve darne comunicazione all'A.C.D.A. entro 24 ore.

Ogni altro prelievo sarà considerato abusivo e sarà perseguibile con l'applicazione delle sanzioni previste nell'allegata <u>tabella "A" punto 8</u>, quando non comporti ulteriori procedure di carattere penale. In caso di incendio nulla dovrà essere corrisposto per il consumo dell'acqua utilizzata per lo spegnimento dell'incendio, l'A.C.D.A. provvederà durante il sopralluogo di verifica all'azzeramento del consumo totalizzato dal contatore.

L'A.C.D.A., periodicamente, provvederà alla lettura dei contatori; il consumo per eventuali prove periodiche di collaudo sarà addebitato sulla base della tariffa più elevata in vigore nel Comune di appartenenza.

Per consumi non autorizzati superiori ai 30 m³/annui, oltre all'addebito del consumo, è prevista l'applicazione di una penale prevista nell'allegata **tabella "A" punto 8**.

ART. 35 Utenze a bocca tassata - Lenti idrometriche

Le lenti idrometriche (dischi forati per la limitazione della presa di utenza), sono concedibili esclusivamente ad Enti Pubblici per uso pubblico a getto continuo (orinatoi, fontane pubbliche, ecc.).

La lente, fornita dall'A.C.D.A., dovrà essere installata all'interno della saracinesca di arresto della presa. L'addebito del relativo canone sarà fatturato secondo le tariffe vigenti nel Comune di appartenenza.

Sono altresì concedibili utenze a lente-forfait per gli utenti dei Comuni in cui non sia attivo un sistema di misurazione a contatore. L'addebito del relativo canone sarà fatturato secondo le tariffe vigenti nel Comune di appartenenza.

ART. 36 Interferenze con le tubazioni di acquedotto

Nel caso in cui si intenda procedere a modifiche del suolo su terreni in cui sono presenti condotte dell'Azienda, si dovrà interessare l'A.C.D.A. per verificare le possibilità e modalità di spostamento, privilegiando tracciati al di fuori delle aree private, intendendosi a carico del richiedente ogni onere inerente.

Qualora vengano costruite opere stabili o non (gazebi, chioschi, ponteggi, pedane, ecc..), su suolo pubblico o privato ove siano presenti tubazioni dell'acquedotto, il proprietario della struttura è tenuto, in caso manutenzione, a lasciare libera l'area di intervento per permettere l'accesso alla tubazione idrica. In caso di inadempienza, l'A.C.D.A. provvederà alla sua rimozione addebitando al proprietario della struttura gli oneri sostenuti oltre all'eventuale danno per disservizio causato all'utenza.

ART. 37 Interruzione del servizio - Regolazione dell'erogazione

L'acqua sarà distribuita con continuità (Art. 8 del D.P.C.M. n. 47 del 04.03.1996). L'A.C.D.A. si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire od aumentare la pressione nelle condutture della rete distributiva, anche senza preavviso al Cliente e senza che esso possa avanzare richieste di indennizzi di sorta.

L'Azienda non ha responsabilità e non è tenuta al rimborso dei danni conseguenti a:

- a) interruzione della prestazione senza preavviso nei casi di pericolo;
- b) interruzione della prestazione senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed imprevista conseguente a cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.;
- c) interruzione programmata della prestazione con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative dell'Azienda; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, quali ad es. quotidiani, volantini, comunicazioni, dirette, ecc.;
- d) sospensione della fornitura, <u>successivamente all'invio di lettera di diffida</u>, nei seguenti casi:
 - 1) mancato pagamento della bolletta previa notifica come previsto all'Art. 22;
 - 2) l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione dell'Azienda ed il Cliente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
 - 3) venga impedito l'accesso al personale dell'Azienda per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;
 - 4) vengano impedite modifiche agli impianti aziendali o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte dell'Azienda;
 - 5) si verifichino perdite di acqua o guasti agli impianti interni;

- 6) in ogni caso in cui gli organismi riconosciuti dalla legge alla verifica sugli impianti, quali ad. esempio ASL, Comando dei Vigili del Fuoco ecc. dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
- 7) vengano manomessi i sigilli al contatore e agli impianti;
- 8) al Cliente intestatario subentri un altro Cliente che non intenda intestarsi il contratto:
- 9) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

L' A.C.D.A. non assume alcuna responsabilità in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio circa l'efficacia del sistema antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso.

ART. 38 Aggiornamento impianti preesistenti all'approvazione del presente Regolamento

Entro due anni dalla data di applicazione del presente Regolamento, tutti gli allacciamenti privati antincendio dovranno essere adeguati a norma dell' **art. 33** (modalità esecutive impianti antincendio).

Entro tre anni dalla data di applicazione del presente Regolamento, tutti gli impianti privati dovranno essere adeguati in base alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 25 (valvole di ritegno, giunto dielettrico) ed entro cinque anni anche a quelli di cui all'art. 29 (normalizzazione degli schemi di allaccio e dei contenitori a nicchia dei contatori),

In difetto le opere di adeguamento prescritte dal presente articolo potranno essere eseguite dall'A.C.D.A. dietro addebito al Cliente del relativo onere di cui all'allegata tabella "A" punto 6.

ART. 39 Entrata in vigore del Regolamento Riferimento alle norme di Legge

Il presente Regolamento ed i relativi allegati entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'A.C.D.A., annullando e sostituendo tutte le norme precedentemente in vigore.

Per tutto quanto non specificamente normato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di Legge.

ART. 40 Aggiornamenti – Modifiche - Integrazioni Si ribadisce la facoltà dell'A.C.D.A. di aggiornare, modificare e integrare con formali provvedimenti amministrativi il presente Regolamento e le annesse tabelle, rendendole obbligatorie anche per i contratti in corso.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

INDICE

PARTE I^ NORME AMMINISTRATIVE

Art.	1	Ente gestore dell'acquedotto e norme relative alla fornitura
Art.	2	Sistema di distribuzione dell'acqua
Art.	3	Utilizzazione e tipi d'utenza
Art.	4	Domanda di concessione della fornitura
Art.	5	Riserve di inaccoglibilità della domanda di contrazione dell'utenza
Art.	6	Stipulazione contratto per la fornitura di acqua potabile ed oneri a carico
dell'u	tenza	
Art.	7	Cauzione
Art.	8	Titolarità del contratto di fornitura
Art.	9	Durata delle concessioni
Art.	10	Cessazione dell'utenza
Art.	11	Subentro di Utente Cliente
Art.	12	Decesso del titolare del contratto
Art.	13	Modifiche anagrafiche, domiciliari, ecc.
Art.	14	Aggiornamento della consistenza contrattuale
Art.	15	Revisione periodica d'Ufficio
Art.	16	Fondo per le perdite occulte
Art.	17	Corrispettivi – Minimi contrattuali – Quote fisse
Art.	18	Corrispettivi per servizio di fornitura: quota fissa, nolo contatore e consumi
Art.	19	Altri corrispettivi
Art.	20	Corrispettivi per servizio di fognatura e depurazione
Art.	21	Fatturazione
Art.	22	Modalità Pagamenti - Morosità
Art.	23	Abusi o negligenze dell'Cliente - Facoltà di utilizzo dell'acqua

PARTE II^ NORME TECNICHE

Art.	24	Individuazione del punto di erogazione e limite di proprietà degli impianti -
۸ ۳4	O.F.	Loro manutenzione
Art.	25	Esecuzione dell'allacciamento - Modalità ed oneri
Art.	26	Consegna delle opere all'A.C.D.A. – Utilizzo condotte private
Art.	27	Prescrizioni e divieti
Art.	28	Misurazione e limiti nelle concessioni di utenza
Art.	29	Ubicazione del contatore
Art.	30	Collaudo contatore - Sostituzione - Rottura sigilli
Art.	31	Limitazione nella concessione delle prese
Δrt	32	Frogazioni a hocca libera – Utenze temporanee a forfait

Art.	33	Modalità esecutive impianti antincendio - Oneri
Art.	34	Impianto antincendio – Prelievo d'acqua – Canone - Penale
Art.	35	Utenze a bocca tassata - Lenti idrometriche
Art.	36	Interferenze con le tubazioni di acquedotto
Art.	37	Interruzione del servizio – Regolazione dell'erogazione
Art.	38	Aggiornamento impianti preesistenti all'approvazione del presente
Rego	lamento	
Art.	39	Entrata in vigore del Regolamento - Riferimento alle norme di Legge
Art.	40	Aggiornamenti – Modifiche - Integrazioni

TABELLA "A"

- 1) Spese istruttoria
- 2) Liquidazioni addebiti a forfait per utenze temporanee (art.2, 6, 32)
- 3) Allacciamento eseguito dall'A.C.D.A. (art. 6, 25, 33)
- 4) Allacciamento con lavori di scavo eseguiti dall'utente (art. 6, 28, 31)
- 4a) Utenze con approvvigionamento idrico privato: pozzi, sorgenti, ecc. privati (solo reflue)
- 5) Prestazioni tecniche richieste dai privati (art. 18, 19, 23, 28)
- 6) Tariffe per prestazioni in economia richieste dai privati (art. 19, 23, 24, 37)
- 7) Indennizzi per danneggiamenti alle condotte idriche (art. 23)
- 8) Addebiti vari (art. 10, 22, 23, 24, 25, 30, 34)
- 9) Importi diversi

SCHEMI E DISEGNI TECNICI DI RIFERIMENTO

- 1) Schema di montaggio del contatore all'interno della nicchia
- 2) Schema di montaggio del contatore in botola interrata
- 3) Schema di montaggio allacciamento antincendio